



Città di Tirano

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 30.06.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 31.07.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 19.12.2025

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni nonché ad assicurarne la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio comunale.

Art.2 Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono di norma in una sala appositamente predisposta presso la sede comunale.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale.

Art.3 Interpretazione di questioni particolari

1. La soluzione di situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento nonché la risoluzione di eventuali eccezioni che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione delle norme contenute nello stesso regolamento, è rimessa al Sindaco sentito il parere dei capigruppo e del Segretario comunale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Costituzione del Consiglio Comunale

Art.4 Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Art.5
Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Nella stessa seduta, il consiglio prende atto delle rinunce eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
4. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.
5. Nella prima seduta il consiglio provvede inoltre alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi degli artt.12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n.223.

Capo II – Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 6
Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente, individuato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, rappresenta il Consiglio Comunale ed assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il regolamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. In particolare il Presidente:
 - a. dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b. pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c. stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d. mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;
 - e. ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale.

Capo III – Gruppi consiliari

Art. 7

Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
3. Nel caso in cui sia eletto un solo consigliere di una lista, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti al gruppo consiliare.
4. I consiglieri che abbandonano il gruppo della lista in cui sono stati eletti costituiscono il gruppo misto.
5. Il Comune assicura, nei limiti degli spazi disponibili, l'uso dei locali, delle attrezzature e dei servizi necessari al funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 8

Capigruppo

1. Ciascun gruppo comunica al segretario comunale il nome del proprio capogruppo entro il quinto giorno successivo alla prima riunione del consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero dei voti.
2. E' capogruppo del gruppo misto il consigliere designato dai componenti il gruppo stesso. In caso di mancata designazione verrà considerato capogruppo il consigliere eletto con il maggior numero dei voti.

Art. 9

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Sindaco ed è composta da tutti i capigruppo consiliari; essa concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita, inoltre, le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal Consiglio Comunale con appositi atti.
3. Il Sindaco presiede la conferenza dei capigruppo; essa viene convocata dal Sindaco ogni volta che questi ne ravvisi la necessità ovvero lo richiedano almeno due capigruppo.
4. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

Capo IV – Commissioni consiliari

Art. 10

Istituzione e nomina delle commissioni

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - a. bilancio, programmazione e funzionamento istituzionale;
 - b. urbanistica, ambiente e territorio;
 - c. servizi culturali e sociali;
 - d. attività economiche;
 - e. di garanzia.
2. Il Consiglio Comunale nomina i componenti delle commissioni di cui al precedente comma entro tre mesi dal suo insediamento.
3. Il Sindaco e gli assessori non possono essere eletti nelle commissioni.

Sezione I

Commissioni consiliari permanenti (consultive)

Art. 11

Composizione ed insediamento

1. Ciascuna commissione consiliare prevista dall'art. 13 dello Statuto è formata da cinque componenti eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno per ciascun consigliere, in modo da garantire la proporzionalità. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
2. La prima adunanza è convocata dal Sindaco entro quindici giorni dalla nomina di ciascuna commissione.
3. Nella prima seduta le commissioni consiliari procedono all'elezione del presidente con votazione a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare per un solo nome. Risulterà eletto il commissario che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 12

Convocazione

1. Il presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. In caso di assenza del presidente la commissione è convocata e presieduta dal membro più anziano di età.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'assessore competente per materia.
4. E' in facoltà dei presidenti di convocare le commissioni anche congiuntamente.

Art. 13
Attribuzioni e funzionamento

1. Compete alle commissioni permanenti, a seconda delle competenze per materia, esprimere parere consultivo sugli argomenti prima della loro presentazione in consiglio.
2. La commissione, convocata dal presidente con almeno due giorni di preavviso, deve riunirsi ed esprimere il parere entro cinque giorni dalla convocazione.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento consiliare è adottato facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.
4. Le sedute delle commissioni sono segrete.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, per l'esame di specifici argomenti: sindaco, assessori, funzionari, rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche.
6. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.
7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti la commissione.
8. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.
9. Le funzioni di verbalizzazione delle sedute sono svolte dal dirigente competente per materia o da un suo delegato. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal presidente e dal verbalizzante, sono trasmessi al Sindaco ed al segretario comunale per i rispettivi provvedimenti di competenza e resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.
10. Le commissioni, nelle materie di propria competenza, possono altresì assumere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, l'iniziativa per formulare, istruire ed elaborare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.
11. Sarà cura del presidente della commissione trasmettere tali proposte, entro dieci giorni dalla loro formulazione, al Sindaco che dovrà iscrivere l'argomento all'ordine del giorno del primo consiglio utile.

Art. 14
Commissioni speciali o temporanee

1. Il Consiglio Comunale, a mente dell'art. 13 comma 4 dello Statuto, può procedere alla istituzione di commissioni speciali o temporanee, fissandone il numero dei componenti, la materia e l'eventuale durata.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.

Sezione II
Commissione consiliare permanente di garanzia

Art. 15
Composizione ed insediamento

1. La commissione di garanzia è composta da cinque consiglieri, tre dei quali di maggioranza e due di minoranza, eletti dal Consiglio Comunale con votazioni separate. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
2. La prima adunanza è convocata dal Sindaco entro quindici giorni dalla nomina della commissione.
3. Nella prima seduta la commissione di garanzia procede all'elezione del presidente con votazione a scrutinio segreto. La presidenza della commissione è attribuita ad uno dei consiglieri di minoranza eletto con il voto espresso da questi ultimi. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Art. 16
Attribuzioni

1. Alla commissione di garanzia compete:
 - a. verificare annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, lo stato di attuazione delle linee programmatiche dell'azione di governo;
 - b. verificare annualmente, in occasione della ricognizione degli equilibri di bilancio, lo stato di attuazione dei programmi previsti nel bilancio di previsione stesso;
 - c. verificare l'attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dal Comune e di altre strutture dallo stesso partecipate;
 - d. esprimere parere in ordine alla proposta di decadenza dei consiglieri ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello Statuto ed in ordine alle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 17
Funzionamento

1. Il presidente della commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute e convoca la commissione mediante avviso scritto.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere recapitato almeno due giorni prima a ciascun membro della commissione. Nei casi di urgenza la commissione può essere convocata con un preavviso telefonico di ventiquattrore.
3. Il presidente della commissione programma i lavori e, sentiti i commissari, decide quali approfondimenti effettuare.
4. Le sedute della commissione sono valide quando sono presenti almeno tre componenti.

5. Le riunioni della commissione sono segrete.
6. La commissione può invitare a partecipare ai propri lavori, per l'esame di specifici argomenti: sindaco, assessori, funzionari, rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche.
7. La commissione è tenuta a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.
8. La commissione adotta le decisioni a maggioranza dei voti dei presenti, non computandosi tra essi gli astenuti.
9. Le funzioni di segretario verbalizzante della commissione sono svolte da un commissario incaricato dal presidente.
10. Il verbale contiene la sintesi della discussione e le decisioni, con relative votazioni, di ogni punto trattato all'ordine del giorno, nonché le opinioni e le dichiarazioni da allegare al verbale su richiesta dei consiglieri che le hanno rese.
11. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene trasmesso al Sindaco ed al segretario comunale e reso noto al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

TITOLO III I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – Diritti e prerogative dei consiglieri

Art.18 Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni del successivo Titolo IV.
2. I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme del presente Capo.
3. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più consiglieri.
4. L'esame dei medesimi avviene, di norma, nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.

Art. 19 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco per ottenere informazioni sull'attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

2. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione.
3. Negli altri casi le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco o da un assessore durante la prima seduta consiliare utile successiva alla loro presentazione. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
4. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
5. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
6. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, di decadenza dell'interrogazione.
7. L'interrogazione non dà luogo ad alcuna votazione da parte del consiglio.

Art. 20

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del sindaco stesso o della giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino direttamente o indirettamente il comune.
2. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, durante la prima seduta consiliare utile successiva alla loro presentazione, per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o non si dichiara soddisfatto.
4. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
5. L'assenza dell'interpellante comporta, in ogni caso, la dichiarazione da parte del sindaco di decadenza dell'interpellanza.
6. Il consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla giunta ad una sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.
7. L'interpellanza non dà luogo ad alcuna votazione da parte del consiglio.

Art. 21
Svolgimento congiunto di interrogazioni e di interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente dal sindaco nella prima seduta consiliare utile successiva alla loro presentazione.
2. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare, nell'ordine, gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 22
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, presentato al sindaco, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore.
4. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
6. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le procedure di cui ai successivi artt. 41, 42 e 43.

Art. 23
Ordini del giorno

1. Il sindaco, la giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento di carattere politico, con il quale il consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.
2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo.

Capo II – Doveri dei consiglieri

Art. 24
Obbligo di presenza

1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui facciano parte.

Art. 25
Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 26
Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge.
4. L'obbligo di astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo III – Durata in carica

Art. 27
Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 28
Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al sindaco e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei consiglieri

dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 29

Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora immotivatamente restino assenti per tre sedute consecutive del consiglio.
2. Al verificarsi del presupposto previsto dal comma precedente, il consiglio comunale, nella prima seduta utile, adotta apposita deliberazione di contestazione che va notificata all'interessato, invitandolo ad addurre eventuali giustificazioni.
3. Il consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva alla contestazione, ove non siano pervenute giustificazioni, si pronuncia definitivamente sulla decadenza.
4. Sulle proposte di deliberazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 va acquisito il parere della commissione consiliare permanente di garanzia ai sensi dell'art. 16 lett. d) del presente regolamento.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione del consiglio comunale

Art.30

Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal sindaco con avvisi scritti.
2. L'avviso di convocazione va consegnato, a mezzo del messo comunale, nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di Tirano.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione.
6. Il consigliere, ai fini della consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, può indicare, in alternativa al domicilio fisico, un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) quale suo domicilio digitale.
7. Il Comune può decidere a richiesta di attivare una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) al consigliere che non ne disponga, in virtù dell'esercizio delle proprie funzioni di amministratore.

8. Qualora il consigliere sia dotato di un domicilio "digitale", ossia un indirizzo P.E.C., la comunicazione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale avverrà a tale indirizzo in sostituzione di ogni altra domiciliazione.
9. Se il domicilio del consigliere è "digitale", i suddetti cinque giorni liberi prima della riunione saranno computati dal giorno successivo alla spedizione della P.E.C..
10. Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima.
11. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del segretario comunale, mediante affissione all'albo pretorio nello stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri.
12. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nell'ufficio di segreteria del comune unitamente ai documenti necessari per potere essere esaminata.
13. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
14. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non ha potuto avere luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.
15. Ove l'avviso di prima convocazione non contenga anche l'indicazione della data della seconda convocazione, l'avviso per tale seduta deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui ai precedenti commi.
16. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
17. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del sindaco, dal consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui ai precedenti commi.

Art. 31 **Numero legale per la validità delle sedute**

1. Per la validità delle sedute del consiglio comunale, sia di prima sia di seconda convocazione, è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati.
2. Qualora nel corso della seduta il sindaco accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il sindaco chiude la seduta.

Art. 32
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono validamente adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri astenuti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.
3. Per le deliberazioni di nomina che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

Capo II – Svolgimento delle sedute

Art. 33
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Sono da assumere in seduta segreta le deliberazioni concernenti persone: tali debbono considerarsi quelle che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 34
Apertura delle sedute

1. Il sindaco procede preliminarmente ad informare il consiglio comunale delle giustificazioni fatte pervenire dai consiglieri assenti.
2. Il sindaco riferisce inoltre, se del caso, su fatti o notizie che possano interessare il consiglio.
3. La seduta inizia di norma con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il sindaco invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per chiedere l'introduzione di rettifiche.
5. Le eventuali proposte di rettifica del verbale della seduta precedente dovranno essere presentate per iscritto al sindaco. Nella formulazione delle proposte di rettifica non è ammesso in alcun modo rientrare nella discussione nel merito dell'argomento.
6. Le rettifiche vengono approvate per alzata di mano a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 35
Sospensione ed aggiornamento della seduta

1. Il sindaco può disporre la sospensione della seduta tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità; il consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta di almeno tre consiglieri.
2. Ove il consiglio non abbia, per qualsiasi causa, ultimato la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data ai sensi dell'art. 30 comma 13 del presente regolamento.

Art. 36

Norme generali sulla discussione

1. L'illustrazione della proposta di deliberazione è fatta dal sindaco, da un assessore ovvero dal consigliere proponente.
2. Dopo la relazione illustrativa il sindaco apre la discussione concedendo la parola agli assessori ed ai consiglieri che ne facciano richiesta.
3. Il sindaco può invitare funzionari comunali o consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti e a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.
4. Qualora non vi siano richieste di intervento, ovvero al termine della discussione, il sindaco mette in votazione la proposta.

Art. 37

Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal sindaco il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Il sindaco mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento della discussione; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.
3. Il sindaco può richiamare all'ordine i consiglieri che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto dell'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
4. Il sindaco mette ai voti le proposte sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 38

Disciplina degli interventi

1. I consiglieri e gli assessori parlano dal proprio posto rivolgendosi sempre al consiglio; essi debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.
2. Dopo l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno possono intervenire i singoli consiglieri ed assessori per un tempo non

superiore a dieci minuti ciascuno. Il sindaco ed il consigliere relatore hanno facoltà di replicare per non più di dieci minuti.

3. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per la dichiarazione di voto per una durata non superiore a cinque minuti.

Art. 39

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione al verificarsi di determinate scadenze, possono essere proposte da ciascun consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il sindaco ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un consigliere per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti.
4. Se la questione sospensiva è accolta il consiglio decide sulla scadenza della stessa.

Art. 40

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere o l'assessore che chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificarle.

Art. 41

Presentazione e discussione di emendamenti

1. I consiglieri possono presentare emendamenti alla proposta iniziale di deliberazione.

2. La presentazione di emendamenti si effettua in forma scritta al sindaco almeno quarantotto ore prima della seduta.
3. Il sindaco può presentare emendamenti senza i limiti di cui al precedente comma.
4. Il sindaco, quando lo ritiene necessario, sottopone preventivamente l'emendamento al parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il sindaco informa il consiglio del parere reso; in assenza di parere il sindaco può disporre la sospensione della discussione.

Art. 42

Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad una stessa proposta di deliberazione si svolge un'unica discussione.
2. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta e per non più di cinque minuti.
3. Gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il sindaco ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 43

Dichiarazioni di voto

1. Chiusa la discussione, si procede alle eventuali dichiarazioni di voto.
2. La parola può essere concessa ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
3. Qualora un consigliere voglia esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo, ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.
4. Esaurite le dichiarazioni di voto non è più concessa la parola e si procede alla votazione.

Art. 44

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non possono, in ogni caso, essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
3. Il sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1;

qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il sindaco può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal sindaco; essa interviene solo richiesta di quest'ultimo.

Capo III – Operazioni di votazione

Art. 45

Sistemi di votazione

1. La votazione non può avere validamente luogo in assenza del numero legale previsto dall'art. 31.
2. Di regola, nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo statuto non prevedano diversamente.
3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati tali da richiedere riservatezza di discussione.
4. Possono essere adottate in seduta segreta, ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il sindaco abbia deciso, ai sensi dell'art. 44 comma 3 del presente regolamento, che la seduta prosegua a porte chiuse; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 46

Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata, di norma, per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e, comunque, facilmente verificabili.
2. Nei casi previsti dalla legge o dallo statuto la votazione palese viene effettuata per appello nominale.

Art. 47

Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. Prima di procedere alla votazione il sindaco nomina tre consiglieri con funzione di scrutatori.
3. Il numero delle schede deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.

4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non precludono ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 48 **Voto limitato**

1. Qualora il consiglio comunale debba procedere alla nomina di propri rappresentanti e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.
2. A tal fine, salvo che la legge, lo statuto o i regolamenti non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

Art. 49 **Computo dei votanti**

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a. nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b. nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare, prima del voto, la propria astensione.

Art. 50 **Irregolarità nella votazione**

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il sindaco può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il segretario, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 51 **Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni**

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
3. Il consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento, di revoca e di modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il segretario appone su tali ultime

deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

Art. 52

Verbale

1. Il verbale della seduta, redatto a cura del segretario, contiene necessariamente le seguenti indicazioni:
 - a. il tipo di seduta e di convocazione;
 - b. la data, l'ora ed il luogo della riunione;
 - c. i consiglieri presenti ed assenti;
 - d. il presidente ed il segretario dell'assemblea;
 - e. i sistemi di votazione;
 - f. gli scrutatori;
 - g. il nome dei consiglieri intervenuti durante la discussione;
 - h. il nome dei consiglieri astenuti dalla votazione;
 - i. i voti favorevoli e contrari;
 - j. la trascrizione integrale delle dichiarazioni di voto.
2. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri vengono integralmente registrati su supporto magnetico che assume il carattere di documento ufficiale della seduta e sarà conservato agli atti del comune.
3. Ciascun consigliere, previa richiesta scritta, può ottenere copia del supporto magnetico.
4. Ogni consigliere ha diritto che nei verbali vengano integralmente riportati i suoi interventi qualora ne consegna il testo scritto e firmato al segretario verbalizzante al termine della discussione.
5. Copia dei verbali, firmati dal sindaco e dal segretario, verranno consegnati ai capigruppo consiliari unitamente all'avviso di convocazione del consiglio del quale è stata iscritta all'ordine del giorno la loro approvazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53

Prima applicazione per le commissioni consiliari

1. Le disposizioni della Sezione I del Capo IV del Titolo II si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla entrata in vigore del presente regolamento; sino a tale data rimangono in vigore le commissioni consiliari permanenti già costituite.
2. Il consiglio provvede alla prima costituzione della commissione consiliare permanente di garanzia di cui alla Sezione II del Capo IV del Titolo II nella prima seduta successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque entro sessanta giorni da tale data.

Art. 54

Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.
2. In occasione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze a disposizione dei consiglieri.

Art. 55 **Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 56 **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso all'albo pretorio, così come previsto dall'art. 7 comma 5 dello Statuto comunale.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	pag. 1
Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 1
Art. 2 – Sede delle adunanze	pag. 1
Art. 3 – Interpretazione di questioni particolari	pag. 1
 TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	 pag. 1
Capo I – Costituzione del Consiglio comunale	pag. 1
Art. 4 – Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale	pag. 1
Art. 5 – Adempimenti della prima seduta	pag. 2
 Capo II – Presidenza del Consiglio Comunale	 pag. 2
Art. 6 – Attribuzioni del Presidente	pag. 2
 Capo III – Gruppi consiliari	 pag. 3
Art. 7 – Composizione dei gruppi consiliari	pag. 3
Art. 8 – Capigruppo	pag. 3
Art. 9 – Conferenza dei capigruppo	pag. 3
 Capo IV – Commissioni consiliari	 pag. 4
Art.10 – Istituzione e nomina delle commissioni	pag. 4
 Sezione I – Commissioni consiliari permanenti (consultive)	 pag. 4
Art.11 – Composizione ed insediamento	pag. 4
Art.12 – Convocazione	pag. 4
Art.13 – Attribuzioni e funzionamento	pag. 5
Art.14 – Commissioni speciali o temporanee	pag. 5
 Sezione II – Commissione consiliare permanente di garanzia	 pag. 6
Art.15 – Composizione ed insediamento	pag. 6
Art.16 – Attribuzioni	pag. 6
Art.17 – Funzionamento	pag. 6
 TITOLO III – I CONSIGLIERI COMUNALI	 pag. 7
Capo I – Diritti e prerogative dei consiglieri	pag. 7
Art.18 – Diritti dei consiglieri	pag. 7
Art.19 – Interrogazioni	pag. 7
Art.20 – Interpellanze	pag. 8
Art.21 – Svolgimento congiunto di interrogazioni e di interpellanze	pag. 9
Art.22 - Mozioni	pag. 9
Art.23 – Ordini del giorno	pag. 9

Capo II – Doveri dei consiglieri	pag. 9
Art.24 – Obbligo di presenza	pag. 9
Art.25 – Obbligo del segreto	pag.10
Art.26 – Astensione facoltativa e obbligatoria	pag.10
Capo III – Durata in carica	pag.10
Art.27 – Entrata in carica dei consiglieri	pag.10
Art.28 – Dimissioni dei consiglieri	pag.10
Art.29 – Decadenza dei consiglieri	pag.11
 TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	 pag.11
Capo I – Convocazione del consiglio comunale	pag.11
Art.30 – Convocazione	pag.11
Art.31 – Numero legale per la validità delle sedute	pag.12
Art.32 – Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag.13
Capo II – Svolgimento delle sedute	pag.13
Art.33 – Pubblicità delle sedute	pag.13
Art.34 – Apertura delle sedute	pag.13
Art.35 – Sospensione ed aggiornamento della seduta	pag.13
Art.36 – Norme generali sulla discussione	pag.14
Art.37 – Regole per la discussione delle proposte	pag.14
Art.38 – Disciplina degli interventi	pag.14
Art.39 – Questione pregiudiziale e sospensiva	pag.15
Art.40 – Fatto personale	pag.15
Art.41 – Presentazione e discussione di emendamenti	pag.15
Art.42 – Discussione degli emendamenti	pag.16
Art.43 – Dichiarazioni di voto	pag.16
Art.44 – Comportamento del pubblico	pag.16
Capo III – Operazioni di votazione	pag.17
Art.45 – Sistemi di votazione	pag.17
Art.46 – Votazione palese	pag.17
Art.47 – Votazione segreta	pag.17
Art.48 – Voto limitato	pag.18
Art.49 – Computo dei votanti	pag.18
Art.50 – Irregolarità nella votazione	pag.18
Art.51 – Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni	pag.18
Art.52 – Verbale	pag.19
 TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	 pag.19
Art.53 – Prima applicazione per le commissioni consiliari	pag.19
Art.54 – Pubblicità del regolamento	pag.19
Art.55 – Rinvio	pag.20
Art.56 – Entrata in vigore	pag.20